

quest'assimilazione, e vanamente si ricorre al partito di dire che i regolamenti sotto il potere assoluto, emanando dalla stessa autorità, potessero ritenersi aver forza di legge; perchè anche sotto l'assolutismo osservavansi diverse forme per dare il carattere di legge alla volontà sovrana. Ora quel regolamento, a cui si accenna, non ha nessuna di quelle forme a cui si dava carattere di legge alla volontà sovrana, ma riveste solo la forma e forza di vero regolamento.

Ritenga poi la Camera che il motivo per cui in allora si era attribuito il grado di militare a questi costruttori navali, l'ha detto l'onorevole mio oppositore, si era che aveva per subordinati uomini soggetti alla disciplina militare, e che quindi doveva imporre ad essi dei comandi secondo le regole militari.

Ma, se non intervenne una legge, come avvenne ultimamente appunto per i chirurghi, è fuori dubbio che un regolamento non può avere quest'efficacia, giacchè esso non aveva altro scopo che quello di mantenere la disciplina, e non si può invocare contro il disposto della legge elettorale che ci regge, la quale nominò positivamente gli impiegati che possono essere ammessi nel Parlamento.

E qui mi si permetta di addurre ancora un ultimo argomento.

Noi sappiamo che in quel tempo molti impiegati avevano ottenuto di poter essere assimilati ai gradi militari, perchè con questi gradi potevano andare ai balli ed agli altri riunioni di Corte.

Questi erano i motivi di certe assimilazioni che usavano a quel tempo; quindi io non posso comprendere come si voglia tormentare (ripeterò nuovamente questa frase) tutti gli antichi regolamenti, le antiche nostre leggi ignorate dalla gran parte di questa Assemblea, per dedurne ragioni contro il testo preciso della legge elettorale.

La nostra legge elettorale è abbastanza chiara, essa ha escluso dal sedere nella rappresentanza nazionale tutti gli impiegati, salvo quelli che ha nominativamente designato; essa ha forse designato non bene tali eccezioni, e questo ora non è il caso di discuterlo; ma noi, dovendo applicare strettamente la legge, non possiamo ammettere che coloro che dalla medesima vennero nominativamente indicati.

Per tutte queste considerazioni io mantengo la proposta di annullamento che ho fatta, e spero che la Camera sarà per accoglierla.

**COLOMBANI, relatore.** Dopo le parole molto eloquenti pronunciate dall'onorevole Bertea, credo che non mi incomba che l'obbligo di ristabilire alcuni fatti.

Prima di tutto il regolamento del 1816, regolamento, giova avvertirlo ancora una volta, che è tuttora il costitutivo del servizio della marineria, fu approvato con regie patenti; dunque esso ha tutto il carattere di legge; e noi ricorriamo a questo regolamento non già per interpretare o per completare la legge elettorale, ma necessariamente vi ricorriamo perchè non è che alle leggi anteriori che si può ricorrere per vedere se un tale è impiegato, appartenente a tal categoria, o non lo è, e qual grado d'impiego abbia. Nè vi era altro mezzo tranne questo. Ora, questo regolamento dice letteralmente che l'ingegnere-capo, il quale è, in esso, escluso dal novero degli impiegati civili, è ufficiale di vascello; per conseguenza io non capisco come si possa mai asserire essere necessario di ricorrere ad assimilazioni per dire che l'ingegnere-capo costruttore navale sia un ufficiale di marina.

Ammessi, e senza ricorrere, ripeto, a teorie di assimilazione, che questo impiegato è ufficiale di marina (nessuno credo abbia negato che, sendo ufficiale, sia ufficiale supe-

riore), non credo nemmeno sia bisogno di interpretare lo spirito della legge, nè di consultare i precedenti, perchè la Camera voglia approvare la proposta del IV ufficio per la convalidazione del signor cavaliere Mattei a deputato del collegio di Nizza Monferrato.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni del relatore del IV ufficio, che propone la convalidazione della nomina del signor cavaliere Mattei Felice a deputato di Nizza Monferrato.

**MELLANA.** Avendo io fatta la proposta di annullamento, credo che questa debba avere la priorità.

*Voci.* Fa lo stesso!

**PRESIDENTE.** Deliberandosi sulle conclusioni dell'ufficio, qualora queste siano rigettate, la reiezione rimane implicitamente adottata.

Metto ai voti la conferma dell'elezione.

(La Camera approva.)

Vi sono altri relatori del IV ufficio che abbiano a riferire sulle elezioni?

**MAZZIOTTI.** Domando la parola. Essendo stato eletto in due collegi, di Torchiara e di Montecorvino, e vedendomi obbligato dall'articolo 101 della legge elettorale a scegliere fra i due collegi che mi hanno eletto, entro otto giorni dalla convalidazione dell'elezione, dichiaro che intendo accettare l'elezione del collegio di Torchiara, mio paese nativo.

**MACCIO, relatore.** A nome del IV ufficio propongo alla Camera l'approvazione dell'elezione del signor Mariano Ruggiero a deputato del collegio di Castellamare.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni: Castellamare, Agerola, Gragnano prima e Gragnano seconda. Gli elettori iscritti ascendevano a 931; i votanti furono 763.

Il signor Ruggiero raccolse 522 voti; il signor Giuseppe Lazzaro 128; il signor Giordano Annibale 23; gli altri dispersi sopra alquanti individui.

Il signor Mariano Ruggiero, avendo raccolto il numero di voti richiesto dalla legge, fu proclamato deputato.

In ordine a quest'elezione pervennero alla Segreteria della Camera alcune lagnanze. La prima vi giunse nel dì 8 febbraio, ed è sottoscritta da 24 individui le cui firme non sono legalizzate. La seconda apparisce fatta da Giovanni Vatte di Castellamare; e fu ricevuta dalla segreteria della Camera il 22 di febbraio. Questa manca della data, manca della sottoscrizione del Vatte; ma v'è unito uno stampato, senza data e senza menzione della tipografia da cui pervenne, nel quale molto minutamente vien censurata la elezione del signor Ruggiero.

Il IV ufficio pensava che, secondo le consuetudini della Camera, non si dovessero attendere reclami aventi la forma di quelli di cui si tratta. Ma, ponendo mente alle particolari condizioni delle provincie dell'Italia meridionale, stimò essere politicamente conveniente, piuttosto che respingere con una pregiudiziale eccezione di forma questi reclami, esaminarli sommariamente, e vedere se per avventura avessero qualche fondamento. E portata l'attenzione sui reclami stessi, l'ufficio IV fu di unanime parere che non meritassero accoglienza.

Dirò adesso alla Camera i motivi dell'opinione dell'ufficio.

Prima di tutto, dicono i reclamanti che le liste delle sezioni di Gragnano vennero fatte sopra *dati illegali* e compresero individui non aventi qualità per esercitare l'elettorato. Ma non adducono alcun fatto particolare a sostegno di questo generico appunto. Inoltre è da riflettere che l'articolo 28 della legge elettorale dichiara come le liste formate dalle